

Sent. n. 18/2023 pubbl. il 03/02/2023

Rep. n. 19/2023 del 03/02/2023

CRON. 702/2023

N. 4/2023 RG LIA. CONTRA

Deposita e pubblicata

il 3.02.2023

Il Cancelliere esperto  
Dott.ssa Filomena La Stella



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TREVISO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - dott. Bruno Casciarri      | Presidente   |
| - dott. Lucio Munaro         | Giudice      |
| - dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 24-1/2023 R.G. P.U. promosso

da

Giuseppe Canil, con l'avv. Alvisè Fontanin e l'avv. Cristian Scremin

RICORRENTE

\*\*\*

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da Giuseppe Canil ai sensi dell'art. 268 CCII,

ritenuta preliminarmente la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente a Loria (Tv),

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente,

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII,

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,

ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:

- ha debiti per oltre quattro milioni di euro,
- come testimoniato dalle plurime procedure esecutive promosse in suo danno, non dispone allo stato di sostanze reddituali e patrimoniali che gli consentano di soddisfare

Firmato Da: LA STELLA FILOMENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 34c55474c2a450e4  
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774bf2c987bd7039f5d4d6e857  
Firmato Da: DI TULLIO CLARICE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ae321e498618c0935c704f1c198c5



regolarmente le proprie obbligazioni (né può giovargli il passaggio in giudicato del capo della sentenza n. 1955/2016 della Corte d'appello di Venezia relativo all'obbligo restitutorio del 50% delle azioni della società F.Ili Canil s.p.a., poiché non è ragionevolmente prevedibile quando ed in quali termini si concluderà il giudizio promosso dal Canil per ottenere la restituzione delle azioni anzidette), ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, che non vi sia luogo per l'adozione dei provvedimenti urgenti chiesti in ricorso, dato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 150 e 270, comma 5, CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari individuale si produce, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione (in questa sede già disposta) della liquidazione controllata dei beni, evidenziato, poi, quanto all'offerta condizionata di ██████████, che, ai sensi dell'art. 275, comma 2, CCII, si applicano alla liquidazione controllata le disposizioni sulla vendita della liquidazione giudiziale e che, dunque, qualsivoglia vendita avverrà nei termini di cui all'art. 216 CCII (dunque, previa stima e mediante procedure competitive adeguatamente pubblicizzate), ritenuto infine, quanto all'istanza ex art. 270, comma 2 lett. e), CCII, che, in ragione dell'età del ricorrente e della moglie convivente, dell'esiguità del trattamento pensionistico del Canil e della mancata percezione di redditi da parte della moglie, possa essere autorizzato l'utilizzo della casa di abitazione e del terreno adiacente (fino a quando gli immobili non saranno venduti),

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Giuseppe Canil, nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e il dott. Alessandro Liana quale liquidatore, ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori; assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendica o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII,



Sent. n. 18/2023 pubbl. il 03/02/2023

Rep. n. 19/2023 del 03/02/2023

ordina la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza il debitore ad utilizzare, unitamente alla moglie comproprietaria, la casa di abitazione ed il terreno adiacente,

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,

ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti,

dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 31 gennaio 2023

Il Giudice Estensore

Clarice Di Tullio

Il Presidente

Dott. Bruno Casciarri

Firmato Da: LA STELLA FILOMENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 34c5547dc2a450e4  
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774bf2c987bd7039f5dafde857  
Firmato Da: DI TULLIO CLARICE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ae32fa498618c0935c704f1cf198c5

